SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MARTEDÌ 18 LUGLIO 1967

(102ª seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Autorizzazione di spesa per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia » (1123-B) (D'iniziativa dei senatori Bertone ed altri) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):
PRESIDENTE
CORBELLINI, relatore
« Modifiche alla legge 2 marzo 1963, n. 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali » (2289) (D'iniziativa dei deputati Mancini Antonio e Canestrari) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):
PRESIDENTE
GIANCANE, relatore

« Modifiche ed integrazioni alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni »	
(2316) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	
« Norme per il risanamento dell'abitato di Licata » (2323) (Discussione e approva- zione) (1):	
Licata » (2323) (Discussione e approva-	
Licata » (2323) (Discussione e approvazione) (1): PRESIDENTE	
Licata » (2323) (Discussione e approvazione) (1): PRESIDENTE	
Licata » (2323) (Discussione e approvazione) (1): PRESIDENTE	

⁽¹⁾ Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Provvedimenti per il risanamento dell'abitato di Licata ».

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

102a SEDUTA (18 luglio 1967)

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Adamoli, Corbellini, Crollalanza, de Unterrichter, Ferrari Francesco, Ferrari Giacomo, Focaccia, Gaiani, Garlato, Genco, Giancane, Giorgetti, Jervolino, Lombardi, Massobrio, Spasari, Spataro, Vergani e Zannier.

Interviene il Ministro dei lavori pubblici Mancini,

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per il risanamento dell'abitato di Licata » (2323)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per il risanamento dell'abitato di Licata ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Per il risanamento igienico del comune di Licata mediante l'esecuzione delle opere occorrenti per la bonifica ed il prosciugamento del sottosuolo, per la normalizzazione dell'approvvigionamento idrico e dei servizi di fognatura compreso il ripristino degli allacciamenti alle reti urbane, nonchè per la sistemazione e pavimentazione delle strade nelle zone marginali dell'abitato, il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato a concedere sui limiti di impegno dell'anno finanziario 1967 di cui al punto 2 lettera d), dell'articolo 54 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e su quelli che saranno disposti per lo stesso titolo negli anni 1968 e 1969 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, numero 589, e successive modificazioni, contributi costanti trantacinquennali, nella misura del 5 per cento, fino alla somma complessiva di lire 150 milioni, in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari anzidetti.

G E N C O , relatore. Onorevoli colleghi, il primo rilievo che desidero fare riguarda il titolo del disegno di legge in esame: « Norme per il risanamento dell'abitato di Licata ». Io intitolerei, invece, il disegno di legge stesso: « Provvedimenti per il risanamento dell'abitato di Licata », perchè in realtà l'aspetto dell'« intervento » prevale, a mio avviso, su quello puramente normativo; penso che la Commissione non abbia niente in contrario ad adottare questa definizione, che è la più idonea allo scopo.

A tutti è noto quello che è accaduto a Licata, la cui popolazione, di poco meno di cinquantamila abitanti, in segno di protesta per lo stato di abbandono in cui è lasciato quel Comune, è giunta persino a disertare le urne durante le ultime elezioni amministrative.

Il Ministero dei lavori pubblici, con lodevole prontezza (non poteva, ovviamente, intervenire prima perchè doveva avere dei dati su cui fondare anche la sua richiesta) ha presentato questo disegno di legge. Ma va rilevato in questa occasione che è strano — per non dire altro — che gli organi regionali abbiano atteso l'anno 1967 per farci sapere che gli abitanti di Licata si trovavano in quelle tristi condizioni.

Ora, interventi in questo campo sono riservati anche, e principalmente, alla Regione: io vi potrei leggere lo Statuto regionale della Sicilia. La Regione che cosa ha fatto? Niente. Per cui è invalsa la criticabile abitudine di far ricorso allo Stato per la soluzione di tutti i problemi. Proprio qualche giorno fa, parlando sulla programmazione, a un collega siciliano, il quale m'interrompeva affermando che riguardo alla rete stradale in Sicilia non era stato fatto niente, io ricordavo i numerosi interventi degli organi dello Stato, in virtù dei quali, ad esempio, sulla strada litoranea Messina-Palermo si stava procedendo a notevoli rettifiche ed all'abolizione di moltissimi, se non di tutti, passaggi a livello.

Come ho detto, il Ministero dei lavori pubblici è intervenuto con notevole prontezza, presentando questo disegno di legge. L'intervento statale si sostanzia nell'autorizzazione al detto Ministero a « concedere sui 7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)

102ª SEDUTA (18 luglio 1967)

limiti di impegno dell'anno finanziario 1967 di cui al punto 2) lettera d), dell'articolo 54 della legge 29 aprile 1967, n. 230, e su quelli che saranno disposti per lo stesso titolo negli anni 1968 e 1969 per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni, contributi costanti trentacinquennali, nella misura del 5 per cento, fino alla somma complessiva di lire 150 milioni, in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari anzidetti ».

Un intervento di questo genere non era ormai più procrastinabile. Per dare un'idea della drammatica situazione di Licata, ricorderò soltanto che le fogne sono in condizioni di assoluta fatiscenza e nelle stesse fogne passano le tubazioni delle forniture idriche dell'abitato con frequenti pericoli di inquinamento e quindi di epidemie per i circa 50.000 abitanti della città.

La spesa preventivata di circa tre miliardi (che comprende la sistemazione dell'acquedotto, delle fognature e delle strade marginali) ritengo che sia idonea a risolvere gran parte dei problemi dell'abitato di Licata. Peraltro, se questo disegno di legge suscita un giustificato senso di soddisfazione, non vorrei - ed in questo senso rivolgo viva preghiera al Ministro - che questa soddisfazione fosse frustrata dalla consueta lentezza burocratica con la quale gli interventi saranno esplicati. Una volta stanziate le somme, si proceda rapidamente e con decisione. altrimenti ogni lentezza burocratica, ogni colpevole ritardo faranno insorgere nei cittadini di Licata il dubbio, giustificabile anche se infondato, di essere stati presi in giro.

Dopo di che invito la Commissione ad approvare il disegno di legge con la modifica, da me suggerita, del titolo.

GAIANI. Per quanto riguarda il titolo del disegno di legge, sono anch'io d'accordo sulla modifica proposta dal relatore senatore Genco, che non altera la sostanza del provvedimento, anzi sembra corrispondere meglio al contenuto dell'articolo unico.

Anche sul contenuto noi siamo d'accordo; e non si può non votare favorevolmente un provvedimento di questo genere, non tanto perchè la protesta di Licata è trascesa in manifestazioni che non possono esser condivise (in clima democratico, l'astensione dal voto non è una forma legittima di protesta), quanto perchè è indispensabile che a Licata si provveda a fare ciò che è necessario fare: fognature, approvvigionamento idrico, strade, eccetera.

Diamo perciò parere favorevole a questo disegno di legge.

V I D A L I . Io ho visto alla televisione la situazione di Licata, come l'avranno vista una decina di milioni di italiani, e non c'è dubbio che quella trasmissione non può non aver suscitato un senso di orrore. Gli abitanti hanno protestato come hanno potuto. In questioni del genere si arriva sempre troppo tardi a porre rimedio, e il Governo dovrebbe prendere in considerazione situazioni del genere che si verificano anche in altre parti d'Italia.

MANCINI, Ministro dei lavori pubblici. Accetto la modifica al titolo del disegno di legge suggerita dal relatore e ringrazio i componenti della Commissione per il consenso che danno all'approvazione di questo provvedimento che è di natura effettivamente eccezionale perchè eccezionale è la situazione di Licata. Io ho visitato personalmente, nel mese di giugno, questa cittadina, e la situazione in cui i suoi abitanti versano ha suscitato in me, meridionale (e perciò non facile a stupirsi di fronte a fatti del genere), un profondo sdegno. Non c'è dubbio che Licata meriti una considerazione particolare: di tale sentimento è frutto il presente disegno di legge che oggi è sottoposto alla vostra approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Su proposta del senatore Genco, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modificato: « Provvedimenti per il risanamento dell'abitato di Licata ».

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

102ª SEDUTA (18 luglio 1967)

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bertone ed altri: « Autorizzazione di spesa per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia » (1123-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Bertone, Giraudo, Zaccari, Cassini, Boccassi, Cagnasso, Rovere, Audisio, Roasio, Secchia, Passoni, Poët, Vacchetta, Magliano Terenzio, Coppo, Rovella, Massobrio, Baracco, Sibille, Macaggi e Chabod: « Autorizzazione di spesa per la ricostruzione della linea ferroviaria Cuneo-Breil sur Roya-Ventimiglia », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORBELLINI, relatore. Onorevole Ministro, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella mia esposizione sul disegno di legge n. 1123-B sarò brevissimo e non mi addentrerò, avendolo già fatto nel corso del primo esame del provvedimento in questa Commissione, nella disamina delle ragioni tecniche e politiche che lo giustificano.

Viene autorizzata, con le presenti norme, la spesa di lire 5 miliardi per la ricostruzione, a cura del Ministero dei trasporti, della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia nelle tratte distrutte dagli eventi bellici in territorio italiano e francese.

Come ricorderete, noi avevamo approvato il disegno di legge il 15 dicembre 1965, facendo riferimento, ai fini della copertura relativa all'anno 1966, al fondo globale del bilancio del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio. Il disegno di legge è stato però approvato dalla Commissione trasporti della Camera dei deputati soltanto il 5 luglio 1967, per cui si è reso necessario modificare la indicazione di copertura della spesa da

noi indicata: è stato giustamente precisato, nel nuovo testo dell'articolo 2, che all'onere in questione, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1966 e 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967, si provvederà con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Come si vede, la modifica introdotta dalla Camera alle norme in esame è puramente formale e, pertanto, non mi resta che invitare la Commissione ad approvarla facendo ancora una volta presente l'importanza di ripristinare la linea ferroviaria di cui trattasi che rappresenta una importantissima via di sbocco per il traffico turistico che da Basilea si dirige a Torino e quindi a Cuneo e Ventimiglia.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 1 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

E autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per la ricostruzione, a cura del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ferrovie dello Stato), della ferrovia Torino-Cuneo-San Dalmazzo di Tenda-Breil sur Roya-Ventimiglia, nelle tratte distrutte dagli eventi bellici, in territorio italiano e francese.

La somma indicata nel precedente comma sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato) in ragione di: 1 miliardo nell'esercizio 1966, 2 miliardi nell'esercizio 1967 e 2 miliardi nell'esercizio 1968.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile (Ferrovie dello Stato) è autorizzato 7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

102a SEDUTA (18 luglio 1967)

ad assumere impegni sino alla concorrenza globale di 5 miliardi. Le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.

Do lettura del primo comma dell'articolo 2 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1966 e 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967, si provvede con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 quale risulta nel testo modificato:

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1966 e 2.000 milioni per l'anno finanziario 1967, si provvede con corrispondenti riduzioni degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati a far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Mancini Antonio e Canestrari: « Modifiche alla legge 2 marzo 1963, n. 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali » (2289) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Mancini Antonio e Canestrari: « Modifiche alla legge 2 marzo 1963, n. 307, concernenti il personale ausiliario degli uffici locali, agenzie e ricevitorie postali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I A N C A N E , relatore. Onorevoli senatori, i presentatori del disegno di legge portato all'esame della nostra Commissione, onorevoli Mancini Antonio e Canestrari, hanno sufficientemente illustrato le ragioni che militano a favore dell'approvazione del disegno stesso. Io le richiamo semplicemente per un dovere di compiutezza.

La legge 2 marzo 1963, n. 307, stabilisce che non può partecipare al concorso di fattorino in prova chi abbia superato i 23 anni di età; e fin qui nessuna questione, atteso che per il lavoro specifico di fattorino occorre l'energia dell'età molto giovane. Questo limite viene elevato a 28 anni per coloro che, dichiaratisi disposti a sostituire gli agenti di ruolo addetti al recapito, allo scambio ed al trasporto degli effetti postali durante le assenze di quest'ultimi, siano iscritti negli elenchi dei sostituti, tenuti presso le Direzioni provinciali.

Orbene, la legge n. 307 non regola con logica e con coerenza il rapporto intercorrente tra la situazione del sostituto (un fattorino non di ruolo, in parole povere) e le qualifiche del ruolo le quali segnano lo svolgimento completo della carriera (dalla qualifica di fattorino fino a quella di agente superiore), praticamente senza altro ostacolo che il decorso del tempo.

Infatti, chi ha avuto la sfortuna, pur essendo iscritto nell'elenco dei sostituti, di non 7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.)

102a SEDUTA (18 luglio 1967)

aver potuto partecipare a un concorso prima della scadenza fatale del 28° anno di età, si vede messo fuori dall'elenco, e direi dall'Amministrazione, anche se ha prestato il suo servizio di reggenza per lungo periodo (caso limite: dai 18 ai 28 anni).

Si domanda quali siano le ragioni giuridiche e morali di tanto rigore che mutano in rovina quel decorso del tempo che nel rapporto di pubblico impiego normalmente significa consolidamento nel posto e avanzamento.

Gli onorevoli presentatori si sono proposti proprio questo fine: eliminare questo rigore illogico, ingiustificato e, diciamolo pure, singolare. La legge n. 307, infatti, agli articoli 36 e 64 fissa il termine fatale di 28 anni di età in tema di permanenza in servizio dei sostituti reggenti che non abbiano per qualsiasi motivo (anche indipendente dalla loro volontà) potuto concorrere a posti di fattorino.

Queste sono le osservazioni che si possono fare sulla legge e sul disegno che vuole modificarla per quanto attiene agli interessi dei singoli.

Non va tuttavia taciuto l'altro aspetto, importantissimo, del problema: l'interesse dell'Amministrazione postale che riceve un danno dall'allontanamento di elementi validissimi per età e ricchi di esperienza e conoscenza del servizio. La difficoltà di rimpiazzarli con elementi più giovani non è da sottovalutare, perchè la precarietà di un lavoro normalmente discontinuo e poco redditizio sconsiglia chiunque dall'assumerlo se non compensato dalla speranza di un beneficio futuro.

Questa speranza appunto il disegno di legge intende consolidare, elevando il limite di cui all'articolo 36 della legge n. 307 da 28 a 45 anni; oltre tale limite non è consentito partecipare al concorso a posti di ruolo.

Naturalmente, deve essere riparata, con un atto di giustizia, la dolorosa situazione di coloro che sono stati cancellati dagli elenchi dei sostituti in forza della legge vigente. A questa riparazione appunto mira l'articolo 4 del provvedimento.

Fatto doverosamente notare che il disegno di legge non importa alcuna spesa per l'Amministrazione delle poste, esprimo il parere e la certezza che questa onorevole Commissione compirebbe ottima cosa approvando le norme in esame.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli dei quali do lettura:

Art. 1.

Il quarto comma dell'articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

- « Oltre quanto previsto dal precedente secondo comma per l'ammissione al concorso a posti di fattorino in prova occorre possedere:
- 1) titolo di studio di licenza elementare;
- 2) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 23; tale limite massimo di età è elevato a 45 anni per i reggenti ed i sostituti iscritti per almeno due anni negli elenchi tenuti da ciascuna Direzione provinciale ai sensi del primo comma dell'articolo 64 della presente legge, per quelli iscritti negli elenchi suddetti ai sensi dei successivi articoli 84 e 90, per i prestatori di opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno un anno, nonchè per coloro che abbiano svolto, per almeno un anno, servizio di procacciato, di scambio e guardapprodi con obbligazione personale ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 36 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:

- « L'Amministrazione ha, altresì, la facoltà di riservare:
- a) il dieci per cento dei posti messi a concorso ai reggenti iscritti nell'elenco dei sostituti che abbiano almeno un anno di

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)

102° SEDUTA (18 luglio 1967)

servizio continuativo, nonchè a coloro che abbiano svolto per almeno un anno servizio di procacciato, di scambio e di guardapprodi con obbligazione personale;

b) il venti per cento dei posti messi a concorso ai sostituti iscritti da almeno due anni nell'elenco, nonchè ai prestatori d'opera di cui all'articolo 68 della presente legge, che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni ».

(È approvato).

Art. 2.

All'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307 — dopo il secondo comma — è aggiunto il seguente comma:

« L'iscrizione negli elenchi è mantenuta fino al compimento del 65° anno di età ».

(È approvato).

Art. 3.

I commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono abrogati.

(È approvato).

Art. 4.

I sostituti che siano stati cancellati dagli elenchi provinciali di cui all'articolo 64 della legge 2 marzo 1963, n. 307, per avere superato il 28° anno di età, sono reiscritti e collocati negli elenchi stessi dopo l'ultimo iscritto alla data di entrata in vigore della presente legge e i loro periodi di iscrizione e di servizio successivi alla reiscrizione si assommano a quelli precedenti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2316) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche ed integrazioni alla legge 27 maggio 1961, n. 465, concernente le competenze accessorie del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

L'assegno di operosità previsto dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni, è corrisposto nel mese di luglio di ogni anno con riferimento al precedente periodo 1º luglio-30 giugno.

L'assegno di operosità è esteso al personale dei nuclei di polizia postelegrafonica sulla base dell'equiparazione stabilita dalla Tabella *D*) allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465.

Nel primo anno di attuazione della presente legge l'assegno di operosità di cui ai precedenti commi è attribuito in relazione al periodo 1º gennaio-30 giugno, e in ogni caso in misura non superiore alla metà di quella massima prevista dalle disposizioni richiamate nel primo comma.

GENCO, relatore. La legge 27 maggio 1961, n. 465, all'articolo 15, prevede la corresponsione di un assegno di operosità a fine esercizio in favore del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. L'articolo 16 della stessa legge stabilisce che questo premio di operosità venga corrisposto alla fine di ciascun esercizio. Prima dell'entrata in vigore della nuova legge sul bilancio, questo assegno veniva pagato a fine giugno; ora, con la legge 1º marzo 1964,

7ª COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., post. e tel., mar. merc.)

102^a SEDUTA (18 luglio 1967)

n. 62, che aggancia la scadenza dell'esercizio finanziario alla scadenza dell'anno solare, tale assegno dovrebbe essere pagato a fine anno. In base alle norme vigenti, il personale postelegrafonico percepisce inoltre, alla fine di dicembre di ogni anno, la tredicesima mensilità. È proprio ai fini di evitare il cumulo delle due erogazioni che si è stabilito di confermare il riferimento del premio di operosità al periodo dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Naturalmente, nel disegno di legge vi è una norma transitoria, che ha lo scopo di consentire un graduale passaggio dalla vecchia disciplina alla nuova, in cui si stabilisce che quest'anno il premio in questione venga pagato in relazione al periodo 1º gennaio-30 giugno.

Prego quindi i colleghi di volere approvare il disegno di legge che non comporta nuovi oneri a carico dell'Amministrazione delle poste. Se mai, poichè la Camera ha approvato questo disegno di legge nella seduta del 28 giugno scorso, sarebbe stato utile che vi avesse inserito un comma aggiuntivo nel senso di stabilire l'entrata in vigore della

legge nel giorno della sua pubblicazione. In questo modo la legge entrerà in vigore, come al solito, un mese dopo, quando ormai le ferie saranno state già godute dagli interessati.

Concludo ricordando che nel disegno di legge vi è una disposizione che stabilisce che questo assegno di operosità viene esteso (si tratta di poche unità) al personale dei nuclei di polizia postelegrafonica sulla base della equiparazione stabilita dalla tabella D allegata alla legge 27 maggio 1961, n. 465.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(E approvato).

La seduta termina alle ore 10,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari